

ACCORDO TERRITORIALE

VALIDO PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE – Capoluogo Escluso –
PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DI:

Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in piano, Sacile, San Giorgio alla Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone - Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

In attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

- Fra le seguenti Organizzazioni:

- **A.S.P.I.**, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, sede provinciale di Treviso, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto e Centro Servizi ASPPI di Pordenone, in persona del responsabile signora Antonella Varisco;
- **CONFAPPI**, Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare delegazione di Treviso, in persona del Presidente Dr.ssa Ines Durante;
- **CONFEDILIZIA**, Associazione della Proprietà Edilizia sede Provinciale di Pordenone in persona del Presidente Rag. Giuseppe Verdichizzi;
- **U.P.P.I.**, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari sede Provinciale di Pordenone, in persona del Presidente Avv. Ladislao Kowalski;
- **S.I.C.E.T. F.V.G.**, Sindacato Inquilini CASA e TERRITORIO area Territoriale di Pordenone, in persona della Sig.ra Fulvia Doretto;
- **S.U.N.I.A.**, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari sede Provinciale di Pordenone, in persona del Suo Legale Rappresentante Sig. Michelangelo Canciani;
- **U.N.I.A.T.**, Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio sede Provinciale di Pordenone, in persona del Suo responsabile Dott.ssa Cristiana Campolin;
- **FEDERCASA aderente CONF.SAL**, Confederazione Sindacati Autonomi sede Provinciale di Pordenone, in persona del Segretario Italo Cirotti;

PREMESSO

- che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che in data 13/12/2017 è stata inviata a mezzo PEC a tutti i Comuni della Provincia di Pordenone, la richiesta di Convocazione delle Associazioni di categoria per la stipula degli accordi territoriali, che è rimasta priva di riscontro nei termini di cui al D.M. 16/01/2017;
- che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per tutti i Comuni della Provincia di Pordenone – escluso il Capoluogo, in sostituzione di quello stipulato il giorno 11 dicembre 2003;
- che le Organizzazioni di cui in epigrafe intendono stipulare il presente Accordo con riguardo a tutti i Comuni della Provincia di Pordenone escluso il Capoluogo;

si conviene e stipula quanto segue

TITOLO A - CONTRATTI AGEVOLATI

(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30/12/2002)

1.L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di ciascuno dei Comuni di cui al seguente elenco:

Comuni sopra i diecimila abitanti: Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Porcia, Sacile, San Vito Al Tagliamento, Spilimbergo

Comuni sotto i diecimila abitanti: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Clauzetto, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Meduno, Montereale, Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in piano, San Giorgio alla Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone - Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

2. Nel territorio di ciascuno dei Comuni di cui all'art. 1 del Titolo A, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene individuata un'unica zona, con distinzione per i Comuni sopra i diecimila abitanti e sotto i diecimila abitanti.

3.Per la zona sopraindicata viene definita la seguente fascia di oscillazione dei canoni i cui valori minimi e massimi saranno aggiornati annualmente in relazione alla variazione del 75% dell' indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato entro il mese di dicembre di ogni anno:

Prezzo unitario a metro quadrato al mese

A. **Comuni sopra i diecimila abitanti:** canone da min. 2,00 € a max 7,50 €

B. **Comuni sotto i diecimila abitanti:** canone da min 2,00 € a max 7,00 €

4.Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione e sulla base degli elementi correttivi di cui all'Allegato 1. Il canone mensile di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.

5.La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.

6.Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a TRE anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% cinquepercento – per i contratti di durata di quattro anni, del 7% - settepercento- per i contratti di durata di cinque anni, e del 9% - novepercento - per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

7.Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, la fascia di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 20% - ventipercento – a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

8.Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

9.L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 3, previa

presentazione da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità, della richiesta redatta come da modello allegato 3.

10. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017.

11. Le parti del presente atto si riservano di concordare previsioni integrative del presente accordo per l'ipotesi di locazioni di alloggi di cui all'art. 2, comma 3 del D. M. 22.4.2008.

TITOLO B - CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30/12/2002)

1. L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della **Provincia di PORDENONE** – escluso il Capoluogo.

2. I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

3. Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 16 gennaio 2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per la fascia di oscillazione dei Comuni della Provincia di Pordenone, di cui all'art. 3 del Titolo A e secondo quanto previsto dal titolo medesimo, nonchè sulla base degli elementi correttivi di cui all'Allegato 1 e potranno essere incrementati fino ad un massimo del 15% - quindici, al fine di favorire la mobilità sul territorio. Ai sensi dell'Art. 2 c. 2 del D.M. 16 gennaio 2017, il canone di locazione dei contratti di natura transitoria relativo ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti inferiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, resta libero.

4. Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

5. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

6. La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinqueper cento – in più o in meno.

7. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente di proprietari e conduttori:

- **7.1 Fattispecie di esigenze dei Proprietari:**

Quando il proprietario intende adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, del coniuge, dei figli o dei genitori, collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

- **7.2 Fattispecie di esigenze dei Conduttori:**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quando il conduttore ha esigenza di disporre dell'immobile per un periodo di tempo fino a diciotto mesi per le seguenti ragioni: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza proprio o di familiari; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; assegnazione di alloggio sociale; esigenza di un alloggio per non più di diciotto mesi da parte di un conduttore straniero o richiedente asilo nell'ambito di una iniziativa prefettizia di accoglienza (in questo caso alla stipulazione del contratto di locazione potrà intervenire anche l'organizzazione che fosse incaricata della gestione dell'iniziativa di accoglienza); qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

7.3 Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

8. In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 7 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti *.

9. Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate fattispecie in capo anche a una sola delle parti contraenti.

10. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 2, previa presentazione da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità, della richiesta redatta come da modello allegato 3.

11. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C - CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI **(Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)**

1. L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della **Provincia di PORDENONE** – escluso il Capoluogo.

2. I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, sono rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

3. Ai fini dell'art. 3, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2017, il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per la fascia di oscillazione di cui all'art. 3 del Titolo A, secondo quanto previsto nel titolo medesimo, con un aumento del 15% - quindici -, nei valori minimi e massimi.



4. La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinquepercento - in più o in meno.

5. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 10% - diecipercento - a valere per l'intera durata contrattuale.

6. Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

7. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 3, previa presentazione da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità, della richiesta redatta come da modello allegato 4.

8. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017.

9. Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

TITOLO D – ONERI ACCESSORI

1. Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E - COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F - RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Allegati:

- 1) Zone del Comune di Pordenone
- 2) Prospetto maggiorazioni e/o riduzioni fasce di oscillazione
- 3) Modello attestazione di rispondenza ex D.M. 16.1.2017



Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Pordenone, 02 febbraio 2018

*Il SICET FVG, Area territoriale di Pordenone, sottoscrive l'accordo con riserva relativamente a quanto previsto all'art. 8 del Titolo B per i contratti transitori ordinari con riguardo ad entrambi gli Accordi sopra estesi in quanto non ritiene opportuna l'estensione dei casi di transitorietà ad ipotesi ulteriori rispetto a quanto stabilito ai punti 7.1 e 7.2 dello stesso Titolo B.

Fra le seguenti Organizzazioni:

- **A.S.P.P.I.**, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, sede provinciale di Treviso, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto e Centro Servizi ASPPI di Pordenone, in persona del responsabile signora Antonella Varisco

firma

- **CONFAPPI**, Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare delegazione di Treviso, in persona del Presidente Dr.ssa Ines Durante

firma

- **CONFEDILIZIA**, Associazione della Proprietà Edilizia sede Provinciale di Pordenone in persona del Presidente Rag. Giuseppe Verdichizzi

firma

- **U.P.P.I.**, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari sede Provinciale di Pordenone, in persona del Presidente

Avv. Ladislao Kowalski

firma

- **S.I.C.E.T. F.V.G.**, Sindacato Inquilini CASA e TERRITORIO area Territoriale di Pordenone, in persona della Sig.ra Fulvia Doretto

firma

- **S.U.N.I.A.**, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari sede Provinciale di Pordenone, in persona del Suo Legale Rappresentante Sig. Michelangelo Canciani

firma

- **U.N.I.A.T.**, Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio sede Provinciale di Pordenone, in persona del Suo responsabile Dott.ssa Cristiana Campolin

firma

- **FEDERCASA aderente CONF.SAL**, Confederazione Sindacati Autonomi sede Provinciale di Pordenone, in persona del Segretario Italo Cirotti

firma

(ALLEGATO 1)
TABELLA ELEMENTI CORRETTIVI, CONCORDATA TRA LE ASSOCIAZIONI STIPULANTI L'ACCORDO
TERRITORIALE DEL 22 DICEMBRE 2017 DI CUI AL D.M. 16 GENNAIO 2017

POSSIBILI MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI DEL LIVELLO MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (CUMULABILI), ELEMENTI CONSIDERATI:

PERCENTUALI IN AUMENTO

Vetustà fino a dieci anni dall'agibilità	da 0 a + 5 %
Classe energetica "C"	da 0 a + 5 %
Classe energetica "B"	da 0 a + 10 %
Classe energetica "A"	da 0 a + 15 %

PERCENTUALI IN DIMINUZIONE

Assenza di posto auto	- 10%
Presenza di posto auto singolo chiuso	0
Presenza di posto auto coperto	- 2%
Presenza di posto auto scoperto	- 5%
Assenza ascensore piano terra o rialzato	0
Assenza ascensore primo piano	0
Assenza ascensore secondo piano	0
Assenza ascensore dal terzo piano in poi	da - 3% a - 10% Con un 2% con ogni piano a salire
Assenza di cantina e/o ripostiglio a soffitta	- 2%
Assenza totale riscaldamento	-13%
Presenza di riscaldamento centralizzato	da 0 a - 2%
Presenza di riscaldamento autonomo	0
Unità immobiliare parzialmente arredata	da 0 a - 5%
Unità immobiliare sprovvista di arredamento	- 10%
Unità immobiliare arredata sufficientemente	0

POSSIBILI MAGGIORAZIONI DEL LIVELLO MASSIMO DELLE FASCIA DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (Cumulabili) per le TRE aree-zone Comunali

Unità immobiliari con superficie fino a 25 mq	(*)	da 0 a + 60 %
Unità immobiliari superiori a 25 mq e fino a 55 mq		da 0 a + 40 %

(*) Nella determinazione del canone non saranno applicate le percentuali in diminuzione previste in caso in assenza delle pertinenze e/o dei vani accessori



Per una durata contrattuale concordata tra le parti superiore a quella minima di tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni, subiranno nei valori minimi e massimi un aumento

Del + 5% per contratti di durata di quattro anni

Del + 7% per contratti di durata di cinque anni

Del + 9 % per contratti di durata di sei o più anni

A valere per l'intera durata contrattuale



(ALLEGATO 2)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di, stipulato il,
in persona di,

PREMESSO CHE

- il Sig. C.F.: residente a in Via/P.za n. nella qualità di locatore/connettore dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za n., piano int., con contratto stipulato con il Sig. C.F.:, residente a in Via/P.za il e decorrenza il, registrato il al n. presso l'Agenzia delle entrate/in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017;
- che il richiedente ha fornito sotto la propria responsabilità alla scrivente Organizzazione i dati relativi all'immobile ed alla locazione necessari per verificare la rispondenza dei contenuti economici e normativi del contratto a quanto previsto dall'Accordo territoriale per il Comune di sottoscritto in data

Tutto ciò premesso, l'Organizzazione, come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal richiedente, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto e qui allegato corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, stipulato in data

Il dichiarante

p. l'Organizzazione

.....

.....

(ALLEGATO 3)

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA EX D.M. 16.1.2017

Il sottoscritto (C.F.) residente in in Via/P.za n. nella qualità di locatore/conduuttore dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za n., piano int., con contratto stipulato con il Sig. C.F.:, residente a in Via/P.za il con decorrenza dal, registrato il al n. presso l'Agenzia delle entrate/in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti,

chiede

l'attestazione ex D.M. 16/1/2017 di rispondenza dei contenuti economici e normativi del contratto all'Accordo locale per il Comune di, sottoscritto in data

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato stipulato utilizzando il tipo di contratto allegato al D.M. 16.1.2017 e dichiara altresì quanto segue relativamente al contratto di locazione.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE

L'appartamento sito in

Via/P.za piano

Dati Catastali Immobile Sezione Foglio Mappale SUB

Cat. Classe Rendita Catastale

composto dai seguenti vani:

- ☐ ingresso
- ☐ soggiorno
- ☐ cucina
- ☐ camera da letto
- ☐
- ☐
- ☐ ripostiglio
- ☐ bagno
- ☐
- ☐
- ☐ corridoio
- ☐ veranda chiusa

TOTALE SUPERFICIE APPARTAMENTO

MQ.

- | | |
|--|---------------|
| <input type="radio"/> autorimessa singola | (rid. al 50%) |
| <input type="radio"/> posto macchina in autorimessa comune | (rid. al 20%) |
| <input type="radio"/> cantina | (rid. al 25%) |
| <input type="radio"/> soffitta | (rid. al 25%) |
| <input type="radio"/> terrazzi e balconi | (rid. al 25%) |

[Handwritten signatures and initials]

- superficie scoperta ad uso esclusivo del conduttore (rid. al 15%)
- superficie condominiale verde misurata in base ai mm. di proprietà (rid. al 10%)

TOTALE ACCESSORI

MQ. _____

TOTALE COMPLESSIVO

MQ. _____

DETERMINAZIONE LIVELLO MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE

zona di ubicazione dell'immobile:.....

- livello massimo della fascia di oscillazione:

• Possibili maggiorazioni del livello massimo della fascia di oscillazione del canone (cumulabili):

Vetustà fino a dieci anni dall'agibilità	da 0 a + 5 %	_____
Classe energetica "C"	da 0 a + 5 %	_____
Classe energetica "B"	da 0 a + 10 %	_____
Classe energetica "A"	da 0 a + 15 %	_____

• Riduzioni del livello massimo della fascia di oscillazione del canone (cumulabili):

Assenza di posto auto	- 10%	_____
Presenza di posto auto singolo chiuso	0	_____
Presenza di posto auto coperto	- 2%	_____
Presenza di posto auto scoperto	- 5%	_____
Assenza ascensore piano terra o rialzato	0	_____
Assenza ascensore primo piano	0	_____
Assenza ascensore secondo piano	0	_____
Assenza ascensore dal terzo piano in poi	da - 3% a - 10% _____ Con un 2% con ogni piano a salire	
Assenza di cantina e/o ripostiglio a soffitta	- 2%	_____
Assenza totale riscaldamento	-13%	_____
Presenza di riscaldamento centralizzato	da 0 a - 2%	_____
Presenza di riscaldamento autonomo	0	_____
Unità immobiliare parzialmente arredata	da 0 a - 5%	_____
Unità immobiliare sprovvista di arredamento	- 10%	_____
Unità immobiliare arredata sufficientemente	0	_____

POSSIBILI MAGGIORAZIONI DEL LIVELLO MASSIMO DELLE FASCIA DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (Cumulabili) per le TRE aree-zone Comunali

Unità immobiliari con superficie fino a 25 mq (*)	da 0 a + 60 %	_____
Unità immobiliari superiori a 25 mq e fino a 55 mq	da 0 a + 40 %	_____

(*) Nella determinazione del canone non saranno applicate le percentuali in diminuzione previste in caso in assenza delle pertinenze e/o dei vani accessori

Per una durata contrattuale concordata tra le parti superiore a quella minima di tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni, subiranno nei valori minimi e massimi un aumento

Del + 5% per contratti di durata di quattro anni

Del + 7% per contratti di durata di cinque anni

Del + 9 % per contratti di durata di sei o più anni

valore unitario massimo:

.....

- **canone massimo per locazione ex art. 2, comma 3 L. 431/98:**

superficie (mq.) x valore unitario massimo (€) = € _____

aggiornamento Istat % (75% variazione luglio 2017/.....) = € _____

canone massimo = € _____

canone concordato = € _____

....., lì

Il richiedente

Carlo Bruni

[Signature]

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

